



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 23

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67 NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA MARINELLI DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTI** del mese di **FEBBRAIO**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67 NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA MARINELLI DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, RPD) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD); *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che la Comunità della Valle di Sole

- è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- all'esito di adesione formale al Servizio privacy RPD erogato per l'annualità 2024 dal Consorzio dei Comuni Trentini, ha ritenuto che quest'ultimo abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Visto che la Comunità della Valle di Sole ha affidato al Consorzio dei Comuni Trentini con determinazione n. 84 del 17.11.2023 il Servizio Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) nel rispetto della vigente normativa, in quanto società in house providing.

Considerato che il Consorzio dei Comuni Trentini - Servizio Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) possiede le conoscenze, le competenze, le capacità e le risorse adeguate a fornire un efficiente e efficace servizio.

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8 agosto 2018 n.6;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;
- la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.i..

- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio d.d. 27.04.2016;

Sentito il Comitato Esecutivo e condivisa con lo stesso la necessità di procedere alla nomina del RDP;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs.14.03.2013 n. 33;

Richiamato il decreto del Presidente n. 7 del 15.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e s.m.i.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 dd. 27.12.2023, è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2024-2026, il bilancio di previsione 2024-2026, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n.9 del D.Lgs.118/2011.

Ritenuto necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire l'immediata operatività delle disposizioni nella medesima fissate.

Acquisito sulla proposta di decreto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, dal Responsabile del Servizio Segreteria, Organizzazione e Affari Generali dott. Rossi Silvio, sotto il profilo della regolarità tecnica.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;

DECRETA

- 1) Di designare il Consorzio dei Comuni Trentini nella persona dott.ssa Laura Marinelli quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Comunità della Valle di Sole il cui referente individuato per l'Ente è la dott.ssa Laura Marinelli.
- 2) Di dare atto che il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- 3) Di precisare che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Comunità della Valle di Sole.
- 4) Di dare atto che la Comunità della Valle di Sole si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD un referente della propria struttura organizzativa al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
 - b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- 5) Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire l'immediata operatività delle disposizioni nel medesimo fissate;
- 6) Di dare atto che al presente decreto, va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet della Comunità per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R.29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
- 7) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente decreto è ammesso:
- Ricorso in opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).